



Il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti



Relatore Dr.ssa Marina Farioli


Argomenti trattati



- Quadro normativo di riferimento
- Soggetti obbligati, tempistiche e modalità di iscrizione
- Come cambia la tracciabilità dei rifiuti (nuovi modelli di registri e formulari tra cartaceo e digitale)
- Riepilogo obblighi
- Spazio alle domande

Quadro normativo di riferimento

(breve introduzione)





Decreto MASE n. 59 del 04.04.2023

Nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31/05/2023 è stato pubblicato il **Decreto 4 aprile 2023, n. 59** recante: «**Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152**» con **entrata in vigore il 15.06.2023**



Il decreto disciplina **l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità dei rifiuti**

La tracciabilità dei rifiuti è la capacità di seguire il flusso dei rifiuti dalla produzione fino al trattamento

SISTEMA DI
TRACCIABILITA'

Il nuovo sistema di tracciabilità ha l'obiettivo di

- Favorire l'introduzione di **soluzioni digitali** nella gestione amministrativa dei rifiuti
- **Mettere a disposizione un flusso costante di dati** a supporto delle politiche ambientali e della pianificazione regionale

SISTEMA DI
COMUNICAZIONE

- **Rendere più efficaci le attività di controllo**
- **Ridurre i tempi per la rendicontazione** e il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi europei di recupero e riciclo



Decreto MASE n. 59 del 04.04.2023

Nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31/05/2023 è stato pubblicato il **Decreto 4 aprile 2023, n. 59** recante: «**Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152**» con **entrata in vigore il 15.06.2023**



SISTEMA DI
TRACCIABILITA'

SISTEMA DI
COMUNICAZIONE

Il decreto definisce

- i **nuovi modelli ed i formati** relativi al registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione di rifiuti
- i **soggetti obbligati**, le **modalità di iscrizione** al RENTRI e le **tempistiche**
- Il **funzionamento del RENTRI**
- le **modalità di trasmissione, accesso e condivisione dei dati**

È previsto un **periodo transitorio nell'arco di 30 mesi** per l'iscrizione al RENTRI e per l'adeguamento alla nuova disciplina, a seconda della tipologia e delle dimensioni delle imprese e degli enti obbligati



Decreto MASE n. 59 del 04.04.2023

Nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31/05/2023 è stato pubblicato il **Decreto 4 aprile 2023, n. 59** recante: «**Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152**» con **entrata in vigore il 15.06.2023**



SCHEMA DEL DECRETO

TITOLO I - Disposizioni generali (Artt. 1-3)

TITOLO II - Registro cronologico di carico e scarico e formulario di identificazione (Artt. 4-9)

TITOLO III - Registro Elettronico per la Tracciabilità dei Rifiuti (Artt. 10-22)

TITOLO IV - Disposizioni abrogative e finali (Artt. 23-24)

ALLEGATO I – Registro cronologico di carico e scarico

ALLEGATO II - Formulario di identificazione

ALLEGATO III – Contributo annuale e diritto di segreteria



Decreto MASE n. 59 del 04.04.2023

Nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31/05/2023 è stato pubblicato il **Decreto 4 aprile 2023, n. 59** recante: «**Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152**» con **entrata in vigore il 15.06.2023**



REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE PER LA TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI

E' articolato in:

- una **sezione Anagrafica**, comprensiva dei dati dei soggetti iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l'esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti;
- una **sezione Tracciabilità**, comprensiva dei dati ambientali relativi agli adempimenti di cui al Registro cronologico di carico e scarico e ai Formulari di identificazione.



Sezione
Anagrafica



Sezione
Tracciabilità

Tale struttura si avvarrà del supporto tecnico e operativo dell'**Albo Nazionale Gestori Ambientali**, che è il soggetto deputato a gestire le procedure di iscrizione e ad interfacciarsi con l'utenza.



Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti

Il RENTRI risponde agli obblighi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di rifiuti recepiti all'interno del Testo Unico Ambientale D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Si applicano le sanzioni riportate **all'art. 258 c.10** del D. Lgs. 152/06, nello specifico:

LE SANZIONI

- la **mancata o irregolare iscrizione al RENTRI**, nelle tempistiche e con le modalità definite dal relativo decreto, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 2.000, per i rifiuti non pericolosi, e da € 1.000 a € 3.000 per i rifiuti pericolosi
- la **mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi** con le tempistiche e le modalità definite, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 2.000, per i rifiuti non pericolosi, e da € 1.000 a € 3.000 per i rifiuti pericolosi

Le sanzioni sopra riportate sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti.

Non è soggetta a sanzione la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal decreto citato.

Fasi di attuazione



Il DM 59/2023 **non stabilisce regole e procedure precise**

Decreti direttoriali ai sensi dell'art.21 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59



Decreto direttoriale n. 97 del 22/09/2023

Fornisce indicazioni puntuali ed omogenee per semplificare il rispetto, da parte dei soggetti interessati, delle tempistiche di iscrizione al RENTRI e delle altre scadenze previste dal citato regolamento



Decreto direttoriale n. 143 del 6/11/2023

Definisce le modalità operative relative a

- trasmissione dei dati al RENTRI ed il suo funzionamento
- accesso e iscrizione al RENTRI da parte degli operatori
- requisiti informatici per garantire l'interoperabilità del RENTRI con i sistemi adottati dagli operatori
- funzionamento degli strumenti di supporto messi a disposizione degli operatori



Decreto direttoriale n. 251 del 19/12/2023

Fornisce le istruzioni per la compilazione dei nuovi modelli di registro cronologico di carico e scarico rifiuti e di formulario di identificazione del rifiuto

Completata la fase propedeutica al lancio dei primi test

Fasi di attuazione

In base all'Accordo tra il MASE e Unioncamere, il **7 novembre 2023** è stato aperto il **Portale RENTRI** per l'accesso ai servizi di supporto e alle informazioni sugli adempimenti previsti dal D.M. 59 del 2023

www.rentri.gov.it

Il sito è organizzato in

- **sezioni pubbliche** dedicate alla consultazione della normativa e dei decreti direttoriali di riferimento e al programma degli eventi e al supporto agli utenti.
- **aree riservate ai diversi profili** : operatori, produttori non iscritti, soggetti delegati ed enti di controllo

Portale



www.rentri.gov.it

The screenshot displays the RENTRI portal interface. At the top, there is a blue header with the RENTRI logo on the left and a 'SUPPORTO RENTRI' button with a hand icon on the right. Below the header is a search bar with the placeholder text 'Cosa stai cercando?' and search/clear icons. A light blue bar below the search bar contains the 'Home' link. On the left side, there is a vertical navigation menu with the letters 'F', 'I', 'C', and 'Il f c re' (partially visible). The main content area is divided into a left sidebar and a grid of service tiles. The sidebar, titled 'Categorie', lists three items: 'Autenticazione e Accesso (14)', 'Iscrizione al RENTRI (25)', and 'Per saperne di più (7)'. The grid contains six tiles: 'Termini per l'iscrizione dei produttori iniziali di rifiuti', 'Definizione di operatore', 'Accesso al portale RENTRI', 'Soggetti obbligati all'iscrizione', and 'Identificazione persona che rappresenta l'operatore (Impresa, Ente, altra organizzazione)'. The 'Accesso al portale RENTRI' tile is highlighted with a white border.

Portale

www.rentri.gov.it



**Are riservate
ai diversi profili**

Accedi alla tua area di interesse

Operatori

A chi è rivolto

Imprese, enti ed altri soggetti iscritti al RENTRI

A cosa serve

- Iscrivere al RENTRI
- Attivare l'interoperabilità per la trasmissione dei dati tra il sistema gestionale dell'operatore e il RENTRI
- Gestire in modalità digitale i registri e i formulari tramite i servizi del RENTRI e trasmettere i dati
- Versare il contributo annuo e il diritto di segreteria

[Approfondisci >](#)

Produttori di rifiuti non iscritti

A chi è rivolto

Produttori di rifiuti non tenuti all'iscrizione o non ancora iscritti

A cosa serve

- Produrre, vidimare e gestire il FIR cartaceo (nuovo modello)
- Scaricare la copia del FIR cartaceo controfirmato e datato dal destinatario
- Stampare il registro (nuovo modello) da compilare manualmente

[Approfondisci >](#)

Soggetti delegati

A chi è rivolto

Associazioni imprenditoriali o le loro società di servizi, gestori del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta

A cosa serve

- Iscrivere al RENTRI
- Iscrivere con procedure semplificate i produttori di rifiuti dai quali sono stati delegati
- Trasmettere per conto dei produttori di rifiuti i dati del registro di carico e scarico e dei formulari
- Versare il contributo annuo e il diritto di segreteria

[Approfondisci >](#)

Enti di controllo

A chi è rivolto

Enti, amministrazioni ed organi di controllo

A cosa serve

Accedere alle informazioni contenute nel RENTRI per svolgere le attività istituzionali

[Approfondisci >](#)

Fasi di attuazione



Entro la fine del mese di **gennaio 2024** avrà inizio la **fase di test** delle applicazioni e dei servizi di supporto agli operatori resi disponibili sul Portale RENTRI


Sarà messa a disposizione di operatori e produttori di software **un'area dimostrativa**

L'Albo Nazionale avvierà una seconda fase di sperimentazione dell'emissione del FIR digitale (obbligatoria a partire dal febbraio 2026)

FAQ - R.E.N.T.Ri

A seguito della fase di sperimentazione di un prototipo funzionale del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) avviata dal Ministero della Transizione Ecologica con il supporto dell'Albo nazionale gestori ambientali le risposte alle domande frequenti poste da imprese e associazioni sono state pubblicate sul sito dell'Albo

**Soggetti
obbligati,
tempistiche e
modalità di
iscrizione**



Chi **deve** iscriversi al RENTRI

Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI, mediante l'accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati, **i soggetti di cui all'art. 188-bis del Decreto Legislativo n. 152 del 2006** così come modificato, da ultimo, dal D.lgs. 213 del 2022.

TUTTI I GESTORI DI RIFIUTI

- Enti e imprese che effettuano **il trattamento dei rifiuti**
- Enti e imprese che **raccolgono o trasportano rifiuti a titolo professionale**
- Enti e imprese che operano in qualità di **commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione**
- I consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti

Chi **deve** iscriversi al RENTRI

Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI, mediante l'accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati, **i soggetti di cui all'art. 188-bis del Decreto Legislativo n. 152 del 2006** così come modificato, da ultimo, dal D.lgs. 213 del 2022.

- **I produttori di rifiuti PERICOLOSI**

... non si fa riferimento a enti o imprese ...

Art. 12 ISCRIZIONE AL RENTRI Decreto MASE n. 59/2023

Lettera b)
i produttori di rifiuti pericolosi, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 9

Art. 9 comma 3 - Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Titolo, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Chi **deve** iscriversi al RENTRI

Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI, mediante l'accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati, **i soggetti di cui all'art. 188-bis del Decreto Legislativo n. 152 del 2006** così come modificato, da ultimo, dal D.lgs. 213 del 2022.

I PRODUTTORI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI

- **Enti e imprese produttori di rifiuti NON pericolosi con più di 10 dipendenti**

di cui ai punti c) d) e g) dell'art. 184 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle **lavorazioni industriali** diversi da quelli urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle **lavorazioni artigianali** diversi da quelli urbani;
- g) i rifiuti derivanti **dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti**, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle **acque** e dalla depurazione delle **acque reflue**, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle **fosse settiche e dalle reti fognarie**.

Enti e imprese produttori di rifiuti da lavorazioni diverse (es. commerciali, di servizio, da costruzione e demolizione) **devono iscriversi solo se producono rifiuti pericolosi**

Chi **NON** deve iscriversi al RENTRI

Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI, mediante l'accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati, **i soggetti di cui all'art. 188-bis del Decreto Legislativo n. 152 del 2006** così come modificato, da ultimo, dal D.lgs. 213 del 2022.

I PRODUTTORI DI RIFIUTI

- Enti e imprese produttori di rifiuti **NON pericolosi** di cui ai punti c) d) e g) dell'art. 184 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. fino a 10 dipendenti
- Enti e imprese produttori di rifiuti **NON pericolosi** diversi da quelli di cui all'art. 184, c. 3, lettere c), d) e g)
- Produttori di rifiuti **NON pericolosi** non rientranti in organizzazione di ente o impresa



Chi **può** iscriversi al RENTRI

Possono iscriversi per operare come **delegati dei produttori**:

- associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse
- gestore del servizio di raccolta
- gestore del circuito organizzato di raccolta di cui all'art. 183, c. 1, lettera pp) del d.lgs. 152/2006.

I delegati possono effettuare, per conto dei produttori, l'iscrizione e la trasmissione dei dati



Tempistiche di iscrizione



dal
15 dicembre 2024
entro il
13 febbraio 2025

dal
15 giugno 2025
entro il
14 agosto 2025

dal
15 dicembre 2025
entro il
13 febbraio 2026

Impianti di trattamento rifiuti

Trasportatori professionali di rifiuti

Commercianti e intermediari di
rifiuti senza detenzione

Consorzi per il recupero/riciclaggio
di particolari tipologie di rifiuti

Imprese/enti produttori iniziali di
rifiuti pericolosi (più di 50
dipendenti)

Imprese/enti produttori iniziali di
rifiuti non pericolosi nell'ambito di
lavorazioni industriali, artigianali o
derivanti dal trattamento di rifiuti,
fanghi, acque e fumi (più di 50
dipendenti)

Delegati

Imprese/enti produttori iniziali di
rifiuti pericolosi (tra 10 e 50
dipendenti)

Imprese/enti produttori iniziali di
rifiuti non pericolosi nell'ambito di
lavorazioni industriali, artigianali o
derivanti dal trattamento di rifiuti,
fanghi, acque e fumi (tra 10 e 50
dipendenti)

Imprese/enti produttori iniziali di
rifiuti pericolosi (fino a 10
dipendenti)

Produttori di rifiuti pericolosi diversi
da imprese o enti

I soggetti non obbligati, o per i quali non
decorra ancora l'obbligo, **possono iscriversi
volontariamente al RENTRI.**

Tempistiche – Focus sui produttori iniziali di rifiuti

dal **15 dicembre 2024** ed entro il **13 febbraio 2025**

Gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali **pericolosi e non pericolosi** con più di 50 dipendenti

Per i produttori di rifiuti non pericolosi solo se derivano da determinate attività

dal **15 giugno 2025** ed entro il **14 agosto 2025**

Gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 e fino a 50 dipendenti compresi

Per i produttori di rifiuti non pericolosi solo se derivano da determinate attività

dal **15 dicembre 2025** ed entro il **13 febbraio 2026**

Gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con un numero di dipendenti inferiore o uguale a 10

I produttori di rifiuti pericolosi che non rientrano nella definizione di enti o imprese

Definizioni chiave

Numero dei dipendenti *nel caso di soggetti iscritti al Registro Imprese*

Il numero dei dipendenti è calcolato in base al **numero di persone, presenti nell'impresa al 31 dicembre dell'anno precedente**, che lavorano con vincoli di subordinazione in forza di un **contratto di lavoro** e che percepiscono una remunerazione.

Il numero dei dipendenti è fornito al RENTRI dal Registro imprese ed **è riferito all'impresa e non alla singola unità locale**, qualora il numero di dipendenti fornito dal Registro imprese non fosse aggiornato è possibile modificarlo al momento dell'iscrizione al RENTRI o anche al momento del pagamento del contributo annuale.

Rif. art. 13 comma 3 D.Lgs. 59/2023

Sezione «Supporto» sul portale RENTRI

Definizioni chiave

Numero dei dipendenti

nel caso di enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione

Il numero dei dipendenti è calcolato in base al **numero di persone, presenti nell'ente al 31 dicembre dell'anno precedente**, che lavorano con vincoli di subordinazione in forza di un **contratto di lavoro** e che percepiscono una remunerazione.

Il numero dei dipendenti è comunicato al momento dell'iscrizione e dovrà essere aggiornato al momento del pagamento del contributo annuale.

Il numero dei dipendenti **è riferito all'ente nel suo insieme e non alla singola unità locale**

Rif. art. 13 comma 3 D.Lgs. 59/2023

Sezione «Supporto» sul portale RENTRI

Definizioni chiave

Operatore, utente e unità locale

art. 3, comma 1 lettere a) b) e d)
Decreto n. 59/2023

“Operatore” ----- il soggetto iscritto al RENTRI

“Utente” ----- il soggetto che accede mediante strumenti di autenticazione digitale alla piattaforma telematica per effettuare operazioni

“Unità locale” ----- una **sede operativa**, quale, a titolo esemplificativo, laboratorio, officina, stabilimento, negozio, ovvero **sede amministrativa o gestionale**, quale, a titolo esemplificativo, ufficio, magazzino, deposito, ubicata in luogo coincidente o diverso dalla sede legale, nella quale **l'operatore esercita stabilmente una o più attività economiche e dove sono realizzate le attività da cui deriva l'obbligo di iscrizione**, ovvero attività per le quali l'operatore procede volontariamente all'iscrizione

Come avviene l'iscrizione al RENTRI

Le modalità operative per l'iscrizione al RENTRI sono state specificate nel decreto direttoriale n. 143 del 6/11/2023

1.5.1 Accesso al servizio

- I. Il primo accesso al servizio avviene con strumenti digitali di autenticazione (SPID per persona fisica o persona giuridica, CNS, CIE) da parte di uno o più utenti che rappresentano l'operatore (ovvero l'Ente, l'impresa o altro soggetto tenuto all'iscrizione al RENTRI).
- II. Il titolo di rappresentanza viene verificato mediante:
 - a. interoperabilità con il Registro delle Imprese ai fini dell'identificazione dell'impresa e dell'utente i cui poteri devono essere riportati nel Registro delle Imprese;
 - b. interoperabilità con l'Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi (di seguito Indice PA) ai fini dell'identificazione dell'Ente che, sulla base di una comunicazione a mezzo PEC trasmessa dalla piattaforma telematica RENTRI, potrà confermare il titolo di rappresentanza detenuto dall'utente;
 - c. interoperabilità con l'Anagrafe Tributaria e con l'Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (di seguito INI PEC) ai fini della validazione dell'identità dei soggetti, dotati di Partita IVA o codice fiscale, non presenti nel Registro delle Imprese né nell'Indice PA che, sulla base di una comunicazione a mezzo PEC trasmessa dalla piattaforma telematica del RENTRI, potranno confermare il titolo di rappresentanza detenuto dall'utente.

Come avviene l'iscrizione al RENTRI

Persona con titolo di rappresentanza per il primo accesso



Il primo accesso all'area riservata deve essere effettuato da **persona avente titolo per rappresentare l'operatore («rappresentante»)**.

Il RENTRI verifica il titolo di rappresentanza detenuto dall'utente che ha fatto accesso.

La procedura di verifica dipende dal profilo dell'operatore:

- nel caso d'impresa, i poteri del rappresentante vengono verificati automaticamente consultando il Registro Imprese tenuto dalle Camere di Commercio
- in tutti gli altri casi (enti, professionisti e altre organizzazioni non presenti nel Registro Imprese) il RENTRI invia all'operatore, tramite PEC, la richiesta di confermare la qualifica del rappresentante.
L'indirizzo PEC nel caso di ente sarà desunto da Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione (Indice PA) oppure in caso di persona da INI PEC.

Come avviene l'iscrizione al RENTRI

Incaricato



Una volta identificato il rappresentante dell'operatore, questo potrà individuare una o più persone, in qualità di incaricati che accedono per conto dell'operatore all'area riservata.

Gli incaricati non devono necessariamente avere titolo di rappresentare l'operatore.

Gli incaricati accedono anch'essi con dispositivi d'identità digitale.

Come avviene l'iscrizione al RENTRI

1) Accesso alla piattaforma telematica RENTRI con strumenti di autenticazione digitale tramite il portale

Il RENTRI acquisisce automaticamente dal Registro imprese e da altre banche dati ufficiali le informazioni necessarie per creare il profilo dell'operatore

2) Creazione del profilo operatore

3) Configurazione del profilo operatore

L'utente deve inserire le unità locali e l'attività svolta

4) Inserimento dei dati delle autorizzazioni

5) Pagamento importi dovuti tramite PagoPA per ogni unità locale

L'iscrizione è guidata e può essere compilata in più momenti.

L'iscrizione è completata con la trasmissione della pratica alla Sezione Regionale dell'Albo Gestori e la contestuale protocollazione .

I dati forniti in sede di iscrizione potranno essere aggiornati in qualsiasi momento

Pagamenti RENTRI

La copertura degli oneri derivanti dal funzionamento del RENTRI e' assicurata mediante il pagamento a carico degli iscritti di un **contributo annuale** e di un **diritto di segreteria**

CLASSI DI UTENTI	DIRITTO DI SEGRETERIA	CONTRIBUTO ANNUALE (primo anno)	CONTRIBUTO ANNUALE (anni successivi al primo)
Articolo 13, comma 1, lettera a)	€ 10,00	€ 100,00	€ 60,00
Articolo 13, comma 1, lettera b)	€ 10,00	€ 50,00	€ 30,00
Articolo 13, comma 1, lettera c)	€ 10,00	€ 15,00	€ 10,00

Contributo annuale diversificato

Imprese o enti che trattano o trasportano rifiuti, intermediari, consorzi, imprese o enti con più di 50 dipendenti che producono rifiuti e soggetti delegati


Imprese o enti produttori di rifiuti con dipendenti superiori a 10 e minori di 50

Tutti gli altri produttori di rifiuti pericolosi

Il contributo annuale per il primo anno è versato, unitamente al diritto di segreteria, al momento dell'iscrizione.

Per gli anni successivi al primo, il contributo annuale è versato entro il 30 aprile di ciascun anno. Ogni variazione all'iscrizione è soggetta al pagamento del diritto di segreteria.

**Come cambia la
tracciabilità**



Tempistiche



I **nuovi modelli** di registro di carico e scarico e di formulario sono applicabili a prescindere dall'obbligo di iscrizione al RENTRI a partire dal **13 febbraio 2025**



Emissione e gestione del **formulario in formato digitale** per tutti i soggetti iscritti al RENTRI a partire dal **13 febbraio 2026**



Compilazione e gestione del **registro cronologico in formato digitale diversificata** in funzione delle tempistiche di iscrizione al RENTRI




Obbligo di tenuta del nuovo modello di **registro cronologico in formato digitale**



dal
13 febbraio 2025

15 giugno –
14 agosto 2025
dalla data di
iscrizione al RENTRI

15 dicembre 2025 –
13 febbraio 2026
dalla data di
iscrizione al RENTRI



Impianti di trattamento rifiuti

Trasportatori professionali di rifiuti

Commercianti e intermediari di
rifiuti senza detenzione

Consorzi per il recupero/riciclaggio
di particolari tipologie di rifiuti

Imprese/enti produttori iniziali di
rifiuti pericolosi (più di 50
dipendenti)

Imprese/enti produttori iniziali di
rifiuti non pericolosi nell'ambito di
lavorazioni industriali, artigianali o
derivanti dal trattamento di rifiuti,
fanghi, acque e fumi (più di 50
dipendenti)

Delegati

Imprese/enti produttori iniziali di
rifiuti pericolosi (tra 10 e 50
dipendenti)

Imprese/enti produttori iniziali di
rifiuti non pericolosi nell'ambito di
lavorazioni industriali, artigianali o
derivanti dal trattamento di rifiuti,
fanghi, acque e fumi (tra 10 e 50
dipendenti)

Imprese/enti produttori iniziali di
rifiuti pericolosi (fino a 10
dipendenti)

Produttori di rifiuti pericolosi diversi
da imprese o enti

Registro cronologico di carico e scarico fino al 12 febbraio 2025



■ **MODELLO** Il registro deve essere conforme agli **Allegati A e B del DM 148/1998**

■ **FORMATO CARTACEO**



■ **NUMERAZIONE E VIDIMAZIONE** Il registro deve essere numerato e vidimato **prima dell'utilizzo** e gestito con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA

■ **UBICAZIONE E CONSERVAZIONE** Il registro è tenuto presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, ovvero per le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto e per i commercianti e gli intermediari, presso la sede operativa.

Il registro deve essere conservato **3 ANNI** dalla data dell'ultima registrazione

Registro cronologico di carico e scarico

dal 13 febbraio 2025

Non sarà più possibile utilizzare i vecchi modelli di registro di carico e scarico, anche se già vidimati.

Unico modello di registro di carico e scarico (non si prevede più un modello differenziato per gli intermediari)

■ **NUOVO MODELLO** Il registro deve essere conforme all'allegato I del decreto n. 59 del 4/4/2023

CARTACEO per i soggetti NON ISCRITTI AL RENTRI



Il nuovo modello sarà scaricabile dal portale del RENTRI a partire dal 15 dicembre 2024, dovrà essere vidimato presso le Camere di Commercio con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA

■ **FORMATO**

DIGITALE per i soggetti ISCRITTI AL RENTRI



La vidimazione avverrà tramite l'assegnazione di un codice univoco utilizzando il servizio delle Camere di commercio accessibile tramite il RENTRI

Per la tenuta gli operatori potranno utilizzare :

- i propri sistemi gestionali (INTEROPERABILITA')
- i servizi di supporto messi a disposizione dal MASE tramite il RENTRI

Registro cronologico di carico e scarico

I sistemi gestionali

I sistemi gestionali adottati dall'operatore per tenere il registro digitale devono garantire:



il rispetto delle regole tecniche previste dal Codice dell'amministrazione digitale nella formazione del documento



la possibilità di consultare le registrazioni da parte degli enti di controllo



la riproducibilità dei documenti posti in conservazione e l'estrazione dagli archivi informatici dei dati trasmessi al RENTRI



la numerazione progressiva e non modificabile di ciascuna registrazione



la memorizzazione delle rettifiche

Registro cronologico di carico e scarico dal 13 febbraio 2025

COSA NON CAMBIA



I soggetti obbligati ed esonerati alla tenuta dei registri di carico e scarico
(art. 190 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)

- chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti,
- i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti,
- i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti,
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g).

Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.

Registro cronologico di carico e scarico dal 13 febbraio 2025

COSA NON CAMBIA



I tempi per le annotazioni dei movimenti sul registro di carico e scarico

- Per i **PRODUTTORI INIZIALI** almeno **entro 10 giorni lavorativi** dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo
- Per i soggetti che effettuano **la raccolta e il trasporto**, almeno **entro 10 giorni lavorativi** dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino
- Per i **commercianti, gli intermediari e i consorzi**, almeno **entro 10 giorni lavorativi** dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino
- Per i soggetti che effettuano le operazioni di **recupero e di smaltimento**, **entro 2 giorni lavorativi** dalla presa in carico dei rifiuti



La possibilità per le Associazioni di tenere il registro per conto dei propri associati

Trasmissione dei dati al RENTRI

Gli operatori devono trasmettere al RENTRI

i dati contenuti nel registro di carico e scarico digitale **con cadenza mensile**

**Entro la fine del mese
successivo a quello in cui è
stata effettuata l'annotazione
sul registro locale**

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica rende disponibile **certificati digitali di tipo sigillo elettronico** per l'applicazione della firma digitale nella comunicazione dei dati tra i sistemi gestionali e il RENTRI

Questo certificato consente agli operatori di comunicare tramite i loro sistemi informatici/gestionali con il sistema RENTRI, secondo le regole tecniche definite da AgID

Esempio - Operatori iscritti al RENTRI che non dispongono di sistemi gestionali interoperabili con la piattaforma telematica RENTRI e non si avvalgono di soggetti delegati

1) Accesso alla piattaforma telematica RENTRI con strumenti di autenticazione digitale tramite il portale

2) Compilazione del registro

15.5.1 Compilazione

- I. Selezione dell'unità locale creata al momento dell'iscrizione e apertura contestuale del registro cronologico di carico e scarico.
- II. Scelta del movimento da inserire.
- III. Inserimento dei dati previsti dal modello di registro cronologico di carico e scarico di cui all'allegato I del D.M. 4 aprile 2023, n. 59 secondo le istruzioni di compilazione.

3) Consolidamento e vidimazione digitale

15.5.2 Consolidamento e vidimazione digitale

- IV. Produzione di un'anteprima, verifica e consolidamento dei dati inseriti.
- V. Produzione del file nel formato del modello registro cronologico di carico e scarico di cui all'allegato I del D.M. 4 aprile 2023, n. 59 identificato da un identificativo univoco, reso disponibile dal servizio di vidimazione digitale delle Camere di Commercio raggiungibile attraverso la piattaforma telematica RENTRI.
- VI. Funzione di stampa di copia del registro cronologico di carico e scarico in formato cartaceo per verifiche e utilità interna o nel caso di ispezioni.



**Decreto direttoriale
n. 143 del 6/11/2023**

Esempio - Operatori iscritti al RENTRI che non dispongono di sistemi gestionali interoperabili con la piattaforma telematica RENTRI e non si avvalgono di soggetti delegati

4) *Trasmissione dei dati*

15.5.3 Trasmissione dei dati

- VII. Consultazione dell'elenco delle registrazioni effettuate e non ancora trasmesse, con evidenza della scadenza da rispettare per la trasmissione.
- VIII. Selezione delle registrazioni e relativa trasmissione dei dati al RENTRI.

5) *Conservazione a norma*

15.5.4 Conservazione a norma

- IX. Il Servizio fornisce il flusso di dati che l'operatore successivamente deve mettere in conservazione a norma secondo le regole stabilite dal Codice dell'amministrazione digitale, così come indicato nelle successive "Specifiche tecniche" di cui alla Modalità operativa 17.

6) *Accesso dei dati trasmessi*

15.5.5 Accesso ai dati trasmessi

- X. Servizio di esportazione dei dati inseriti per migrazione verso sistemi gestionali anche ai fini della produzione del MUD.
- XI. Consultazione dei file delle registrazioni vidimati digitalmente.
- XII. Consultazione dei dati trasmessi al RENTRI.



**Decreto direttoriale
n. 143 del 6/11/2023**

Formulario di identificazione del rifiuto fino al 12 febbraio 2025



■ **MODELLO** Il formulario deve essere conforme al **DM 145/1998**

■ **FORMATO CARTACEO**



■ **NUMERAZIONE E VIDIMAZIONE** Il formulario deve essere numerato e vidimato **prima dell'utilizzo** presso le CCIAA. In alternativa alla classica modalità di vidimazione del formulario cartaceo, è possibile la vidimazione virtuale (**ViViFir**) tramite apposita APP sul portale delle CCIAA (la vidimazione digitale si concretizza nella generazione di un numero univoco che viene apposto sul formulario)

■ **UBICAZIONE E CONSERVAZIONE** Il formulario deve essere integrato con il registro di carico e scarico. Il formulario deve essere conservato **3 ANNI**

Formulario di identificazione del rifiuto **dal** **13 febbraio 2025**

Non sarà più possibile utilizzare i vecchi modelli di formulario, anche se già vidimati.

- **NUOVO MODELLO** Il registro deve essere conforme all'allegato II del decreto n. 59 del 4 aprile 2023
- **NUMERAZIONE E VIDIMAZIONE** Il formulario deve essere vidimato prima dell'utilizzo in modalità digitale tramite il portale RENTRI



per i soggetti **NON** ISCRITTI AL RENTRI ----- CARTACEO



■ **FORMATO**



per i soggetti ISCRITTI AL RENTRI

----- CARTACEO



fino al 12 febbraio 2026

----- DIGITALE



dal 13 febbraio 2026

Data unica per tutti !

Esempio – Emissione e vidimazione digitale del FIR cartaceo

1) Accesso al servizio tramite la piattaforma telematica RENTRI

6.5.1 Registrazione

- I. Accesso al servizio con autenticazione digitale da parte del rappresentante dell'operatore. Nel caso d'impresa, il rappresentante viene identificato mediante interoperabilità con il Registro delle Imprese. In tutti gli altri casi (Enti, professionisti e altri soggetti non identificabili attraverso l'interrogazione del Registro Imprese) il sistema invia alla PEC dell'Ente (desunta da indice PA) o della persona (tramite INI PEC) una richiesta di conferma del titolo di rappresentanza.
- II. Creazione di un profilo operatore con recupero dei dati del Registro delle Imprese, da Indice PA o da altre banche dati ufficiali.
- III. Inserimento e aggiornamento degli elementi identificativi degli incaricati che svolgeranno l'attività per conto dell'operatore, che non devono avere titolo di rappresentanza ma devono accedere anch'essi con autenticazione digitale.

2) Vidimazione digitale e compilazione

6.5.2 Vidimazione digitale e compilazione del formulario

- IV. Possibilità di creazione di un "blocco virtuale" di FIR, al quale saranno associati i FIR prodotti successivamente dall'utente. Il blocco che dà origine alla numerazione dei FIR può essere unico a livello di operatore, oppure si possono avere più blocchi di FIR distinti per ogni unità locale.
- V. Emissione del FIR vidimato digitalmente e identificato da un identificativo univoco rilasciato dal RENTRI.
- VI. Inserimento dei dati relativi a produttore/detentore, trasportatore, destinatario, eventuale intermediario, tipologia e quantità stimata di rifiuto mediante applicazione web.

3) Stampa del formulario cartaceo

6.5.3 Stampa del formulario cartaceo

- VII. Produzione del file in formato pdf conforme ai modelli di cui all'allegato II del D.M. 4 aprile 2023, n. 59 con possibilità di compilazione manuale in alternativa alla compilazione mediante applicazione web.



**Decreto direttoriale
n. 143 del 6/11/2023**

4) Accesso e consultazione





6.5.4 Accesso e consultazione

- VIII. Accesso da parte dell'operatore con possibilità di consultazione dei dati inseriti

Formulario di identificazione dei rifiuti

dal 13 febbraio 2025

COSA NON CAMBIA

-  I soggetti obbligati e i soggetti esonerati all'emissione e alla gestione del formulario (art. 193 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)
-  Il formulario può essere emesso dal **PRODUTTORE/DETENTORE** dei rifiuti o dal **TRASPORTATORE**
-  La possibilità in alcuni casi (es. spedizioni transfrontaliere) di sostituire il FIR con documenti alternativi
-  La responsabilità di ogni operatore delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza

Formulario di identificazione dei rifiuti dal 13 febbraio 2025

Gestione del FIR cartaceo



■ IN PARTENZA

Il formulario vidimato digitalmente va stampato e compilato in duplice copia

La compilazione può essere effettuata utilizzando:

- a) i propri sistemi gestionali interoperabili
- b) i servizi di supporto messi a disposizione dal MASE
- c) manualmente

Produttore e trasportatore sottoscrivono entrambe le 2 copie.

La prima copia rimane al produttore/detentore, mentre la seconda è acquisita dal trasportatore

Formulario di identificazione dei rifiuti dal 13 febbraio 2025

Gestione del FIR cartaceo



■ IN ARRIVO

Formulario cartaceo vidimato digitalmente

La seconda copia viene controfirmata e datata in arrivo dal destinatario che conserva l'originale.

Il trasportatore trattiene una fotocopia del formulario compilato in tutte le sue parti e la invia al produttore entro 3 mesi. La trasmissione può avvenire mediante

- a) Consegna diretta (a mano o per posta ordinaria)
- b) Posta elettronica certificata (PEC)
- c) Servizi resi disponibili dal RENTRI (in questo caso gli operatori scaricano la copia in autonomia dal RENTRI)

Formulario di identificazione dei rifiuti dal 13 febbraio 2026

Gestione del FIR digitale



■ IN PARTENZA

Il formulario viene emesso in formato digitale dai produttori iscritti al RENTRI

Per la compilazione digitale gli operatori potranno utilizzare :

- i propri sistemi gestionali (INTEROPERABILITA')
- i servizi di supporto messi a disposizione dal MASE (applicazione web utilizzando la piattaforma RENTRI e app per l'utilizzo in mobilità)

Il FIR digitale deve essere sottoscritto digitalmente dal produttore

Una volta firmato dal produttore, il FIR digitale viene condiviso con trasportatore e destinatario in un'area dedicata (in transito)

Il FIR digitale deve essere sottoscritto digitalmente dal trasportatore,
prima dell'inizio del trasporto

Formulario di identificazione dei rifiuti dal 13 febbraio 2026

Gestione del FIR digitale



■ DURANTE IL TRASPORTO

Al fine di agevolare i controlli su strada durante il trasporto, il rifiuto è accompagnato da una stampa del formulario digitale di identificazione del rifiuto.

In alternativa, durante il trasporto è garantita la possibilità di esibire il formulario digitale mediante l'utilizzo di dispositivi mobili

Formulario di identificazione dei rifiuti dal 13 febbraio 2026

Gestione del FIR digitale



■ IN ARRIVO

Il FIR digitale deve essere compilato per la parte di competenza al momento della presa in carico del rifiuto e sottoscritto digitalmente dal destinatario.

Il destinatario trasmette al produttore tramite il RENTRI, nel rispetto delle tempistiche fissate nei decreti direttoriali, il FIR completo e firmato da tutti i soggetti.

Catena di trattamento dei rifiuti

RESPONSABILITA' DEL PRODUTTORE

La **responsabilità** del produttore o del detentore per il recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa nei seguenti casi

- conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta
- conferimento dei rifiuti a **soggetti autorizzati** alle attività di recupero o di smaltimento a condizione che il detentore abbia ricevuto il **formulario** di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore ovvero che alla scadenza di detto termine il produttore o detentore abbia provveduto a dare comunicazione alle autorità competenti della mancata ricezione del formulario.

Trasmissione dei dati al RENTRI dal 13 febbraio 2026

Gli operatori devono trasmettere al RENTRI i dati dei FIR **relativi ai rifiuti pericolosi** secondo le tempistiche fissate nei decreti direttoriali

La trasmissione può essere effettuata mediante:

- interoperabilità tra i sistemi gestionali degli utenti e il RENTRI
- servizi di supporto messi a disposizione dal MASE

La trasmissione al RENTRI dei dati del FIR può essere effettuata anche dai soggetti che il produttore ha individuato come delegati.

Trasporto rifiuti pericolosi

Geolocalizzazione



Art. 16 Decreto n. 59/2023

Ad eccezione del trasporto «conto proprio» dei rifiuti (cat.2bis Albo) i **trasportatori** di **rifiuti speciali pericolosi** garantiscono la presenza sui mezzi di **sistemi di geolocalizzazione** basati sulle tecnologie disponibili sul mercato.

Da dicembre 2024 i sistemi di geolocalizzazione saranno requisito di idoneità per l'iscrizione alla **categoria 5** dell'Albo e per il mantenimento delle iscrizioni in essere.

Il Comitato nazionale, con propria delibera, definirà le modalità e le tempistiche per l'aggiornamento delle iscrizioni

NUOVO MODELLO DI REGISTRO CRONOLOGICO

RIFERIMENTI OPERAZIONE				IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO			
1) Registrazione n. [][][][][][][] / a a				8) Codice EER [][][][][][][][][][][][][][][][][][]			
2) Del [g][g][m][m][a][a]				9) Provenienza Urbano [][][][][][][][][][][][][][][][][][] Speciale [][][][][][][][][][][][][][][][][][]			
Causale operazione 3) Carico DT NP T* RE I aT M TR				10) Descrizione del rifiuto			
4) Scarico				11) Caratteristica di Pericolo (HP)			
5) Riferimento operazione n [][][][][][][][][][][][][][][][][][] / a a n [][][][][][][][][][][][][][][][][][] / a a n [][][][][][][][][][][][][][][][][][] / a a n [][][][][][][][][][][][][][][][][][] / a a				12) Stato fisico [][][][][][][][][][][][][][][][][][]			
6) Rettifica Reg.n. [][][][][][][][][][][][][][][][][][] / a a Del [g][g][m][m][a][a]				13) Quantità [][][][][][][][][][][][][][][][][][]			
7) Stoccaggio istantaneo Data calcolo [g][g][m][m][a][a]				14) Unità di misura kg l m			
				15) Destinato a [][][][][][][][][][][][][][][][][][]			
				16) Categoria AEE			
				17) Veicolo Fuori Uso (solo I) [][][][][][][][][][][][][][][][][][]			
				18) Reg. Pubblica Sicurezza (solo I) N: [][][][][][][][][][][][][][][][][][] / a a del [g][g][m][m][a][a]			
				MATERIALI (solo Impianti)			
				19) Materiale			
				20) Altro			
				21) Quantità (Kg) [][][][][][][][][][][][][][][][][][]			
42) Annotazioni:							



RIFERIMENTI OPERAZIONE							
1) Registrazione n. [][][][][][][][][][][][][][][][][][] / a a							
2) Del [g][g][m][m][a][a]							
Causale operazione							
3) Carico DT NP T* RE							
4) Scarico I aT M TR							
5) Riferimento operazione n [][][][][][][][][][][][][][][][][][] / a a n [][][][][][][][][][][][][][][][][][] / a a n [][][][][][][][][][][][][][][][][][] / a a n [][][][][][][][][][][][][][][][][][] / a a n [][][][][][][][][][][][][][][][][][] / a a n [][][][][][][][][][][][][][][][][][] / a a							
6) Rettifica Reg.n. [][][][][][][][][][][][][][][][][][] / a a Del [g][g][m][m][a][a]							
7) Stoccaggio istantaneo Data calcolo [g][g][m][m][a][a]							

Per il carico

- DT = prodotto o detenuto nell'unità locale.
- NP = nuovo produttore.
- T* = ricevuto da terzi.
- RE = prodotto fuori dall'unità locale.

Per lo scarico

- I = scarico interno.
- aT = scarico a terzi.
- M = scarico per produzione di materiali.
- TR = intermediario.

NUOVO MODELLO DI REGISTRO CRONOLOGICO

RIFERIMENTI OPERAZIONE		IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO		INTEGRAZIONE FIR/REGISTRO C/S		PROVENIENZA DEL RIFIUTO	
1) Registrazione n. <input type="text"/>		8) Codice EER <input type="text"/>		22) Num. Formulario <input type="text"/>		30) Denominazione <input type="text"/>	
2) Del <input type="text"/>		9) Provenienza <input type="checkbox"/> Urbano <input type="checkbox"/> Speciale <input type="checkbox"/>		22b) Trasp. Transfrontaliero <input type="checkbox"/> Tipo <input type="text"/>		31) Codice fiscale <input type="text"/>	
Causale operazione		10) Descrizione del rifiuto <input type="text"/>		23) Data inizio trasporto <input type="text"/>		32) Indirizzo/luogo di produzione <input type="text"/>	
3) Carico <input type="checkbox"/> DI <input type="checkbox"/> NP <input type="checkbox"/> T* <input type="checkbox"/> RE <input type="checkbox"/>		11) Caratteristica di Pericolo (****) <input type="text"/>		ESITO CONFERIMENTO		Trasportatore <input type="text"/>	
4) Scarico <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> AT <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> TR <input type="checkbox"/>		12) Stato fisico <input type="text"/>		24) Data fine trasporto <input type="text"/>			
5) Riferimento operazione		13) Quantità <input type="text"/>		25) Peso verificato a destino <input type="text"/> kg			
n <input type="text"/>		14) Unità di misura <input type="text"/>					
n <input type="text"/>		15) Destinato a <input type="text"/>					
n <input type="text"/>		16) Categoria AEE <input type="text"/>					
n <input type="text"/>		17) Veicolo Fuori Uso (solo I) <input type="checkbox"/>					
n <input type="text"/>		18) Reg. Pubblica Sicurezza (solo I) N: <input type="text"/>					
n <input type="text"/>		del <input type="text"/>					
6) Rettifica		MATERIALE <input type="checkbox"/>					
Reg. n. <input type="text"/>		19) Materiale <input type="text"/>					
Del <input type="text"/>		20) Altro <input type="text"/>					
7) Steccaggio istantaneo		21) Quantità (Kg) <input type="checkbox"/>					
Data calcolo <input type="text"/>							
42) Annotazioni: <input type="text"/>							

IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO	
8) Codice EER	<input type="text"/>
9) Provenienza	Urbano <input type="checkbox"/> Speciale <input type="checkbox"/>
10) Descrizione del rifiuto	<input type="text"/>
11) Caratteristica di Pericolo (HP)	<input type="text"/>
12) Stato fisico	<input type="text"/>
13) Quantità	<input type="text"/>
14) Unità di misura	<input type="text"/> kg
15) Destinato a	R <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> CR <input type="checkbox"/>
16) Categoria AEE	<input type="text"/>
17) Veicolo Fuori Uso (solo I)	<input type="checkbox"/>
18) Reg. Pubblica Sicurezza (solo I) N:	<input type="text"/> / a a
del	<input type="text"/>

Tabella 3 – Stato fisico

- SP – In polvere o pulverulento
- S - Solido
- VS - Vischioso sciropposo
- FP - Fangoso
- L – Liquido

NUOVO MODELLO DI REGISTRO CRONOLOGICO

RIFERIMENTI OPERAZIONE	IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO	INTEGRAZIONE FIR/REGISTRO C/S	PROVENIENZA DEL RIFIUTO
1) Registrazione n. g g m m a a	8) Codice EER 9) Provenienza Urbano <input type="checkbox"/> Speciale <input type="checkbox"/>	22) Num. Formulario 22b) Trasp. Trasfrontaliero Tipo	30) Denominazione Produttore 31) Codice fiscale
2) Del g g m m a a	10) Descrizione del rifiuto	23) Data inizio trasporto g g m m a a	32) Indirizzo/luogo di produzione
Causale operazione	11) Caratteristica di Pericolo (HP)	ESITO CONFERIMENTO	
3) Carico DT NP T* RE	12) Stato fisico	24) Data fine trasporto g g m m a a	33) Denominazione Trasportatore
4) Scarico I AT M	13) Quantità	25) Peso verificato a destino kg	
5) Riferimento operazione	14) Unità di misura kg l	INTEGRAZIONE FIR/REGISTRO C/S	
n / a a	15) Destinato a	22) Num. Formulario	22b) Trasp. Trasfrontaliero Tipo
n / a a	16) Categoria AEE	23) Data inizio trasporto g g m m a a	
n / a a	17) Veicolo Fuori Uso (solo I)	24) Data fine trasporto g g m m a a	
n / a a	18) Reg. Pubblica Sicurezza (solo I)	25) Peso verificato a destino kg	
n / a a	del g g n	ESITO CONFERIMENTO	
6) Rettifica Reg. n.	MATERIALI (solo Impia	24) Data fine trasporto g g m m a a	
Del g g m m a a	19) Materiale	25) Peso verificato a destino kg	
7) Steccaggio istantaneo	20) Altro	28) Unità di misura kg l	
Data calcolo g g m m a a	21) Quantità (Kg)		
42) Annotazioni:			

5.6 Tabella 6 - Causali di respingimento

- NC** - Non Conformità, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si riporta: rifiuti diverso da quello descritto dal formulario o da quanto dichiarato ai fini della pratica di conferimento all'impianto, rifiuto confezionato in modo non conforme da quanto previsto per la specifica destinazione o dalle norme applicabili, di stato fisico diverso da quello previsto)
- IR** - Irricevibile, (a titolo esemplificativo e non esaustivo, si riporta: rifiuto non previsto dall'autorizzazione / iscrizione dell'impianto di destino, mancanza dei requisiti per l'ammissibilità all'impianto quali caratterizzazione di base, analisi di classificazione o di ammissibilità...)
- ALTRO** - indicare motivazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riporta: esaurimento volumetria disponibile per conferimento rifiuto, chiusura impianto per manutenzione straordinaria, ecc.

gimento:

logia	<input type="checkbox"/>	Totale	<input type="checkbox"/>	Parziale
ntità	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
sale	NC	IR	Altro:	

NUOVO MODELLO DI REGISTRO CRONOLOGICO



RIFERIMENTI OPERAZIONE	IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO	INTEGRAZIONE FIR/REGISTRO C/S	PROVENIENZA DEL RIFIUTO
1) Registrazione n. g g m m a a	8) Codice EER	22) Num. Formulario	Produttore 30) Denominazione 31) Codice fiscale 32) Indirizzo/luogo di produzione Trasportatore 33) Denominazione 34) Codice fiscale 35) N. Iscrizione Albo: Destinatario (Conferimento in area privata e in modo occasionale e saltuario) 36) Denominazione 37) Codice fiscale 38) N. Autorizzazione: Intermediario o Commerciante 39) Denominazione 40) Codice fiscale 41) N. Iscrizione Albo:
2) Del g g m m a a	9) Provenienza Urbano <input type="checkbox"/> Speciale <input type="checkbox"/>	22b) Trasp. Trasfrontaliero Tipo	
Causale operazione	10) Descrizione del rifiuto	23) Data inizio trasporto g g m m a a	
3) Carico DT NP TR I AT M	11) Caratteristica di Pericolo (HP)	ESITO CONFERIMENTO 24) Data fine trasporto g g m m a a	
4) Scarico I AT M	12) Stato fisico	25) Peso verificato a destino kg	
5) Riferimento operazione n / a a n / a a n / a a n / a a n / a a	13) Quantità kg l	26) Tipologia Totale <input type="checkbox"/> Parziale <input type="checkbox"/>	
6) Rettifica Reg.n. g g m m a a	14) Unità di misura	27) Quantità kg l	
7) Steccaggio istantaneo Data calcolo g g m m a a	15) Destinato a R D CR	28) Unità di misura kg l	
42) Annotazioni:	16) Categoria AEE	29) Causale NC IR Altro:	
	17) Veicolo Fuori Uso (solo I)		
	18) Reg. Pubblica Sicurezza (solo I) N: del g g m m a a		
	19) Materiale MATERIALI (solo Impianti)		
	20) Altro		
	21) Quantità (Kg)		



MATERIALI (solo Impianti)

19) Materiale

20) Altro

21) Quantità (Kg)

5.7 Tabella 7 - Materiali

- 1) Ammendante compostato verde
- 2) Ammendante compostato misto
- 3) Altri ammendanti
- 4) Digestato
- 5) Aggregati riciclati
- 6) Rottami di alluminio
- 7) Rottami di vetro
- 8) Rottami ferro e acciaio
- 9) Rottami di rame
- 10) Carta e cartone
- 11) Plastica
- 12) Legno e sughero
- 13) CSS - combustibile
- 14) Tessili
- 15) Gomma
- 16) Cuoio
- 17) Materiali ceramici
- 18) Correttivi da fanghi
- 19) Altri fertilizzanti
- 20) Granulato di Conglomerato bituminoso
- 21) Materiali secondari derivanti dal recupero di prodotti assorbenti per la persona
- 22) Gomma vulcanizzata da PFU
- 23) Altro

NUOVO MODELLO DI FORMULARIO

FORMULARIO												DATA EMISSIONE				REGISTRO		REGISTRO: n registrazione											
												g	g	m	m	a	a	No										a	a
1) Produttore	Denominazione											Luogo di produzione se diverso dall'unità locale:																	
	Unità locale:																												
	CF																												
	N.Aut./Comunicazione:	Tipo					N. Iscr.Albo:																						
2) Detentore	Denominazione																												
	Unità locale:																												
	CF																												
	N.Aut./Comunicazione:	Tipo					N. Iscr.Albo:																						
3) Destinatario	Denominazione																												
	Unità locale:																												
	CF																		R	D									
	N.Aut./Comunicazione:	Tipo					N. Iscr.Albo:																						
4) Trasportatore (nel caso di trasporto su più tratte compilare l'allegato 5)	Denominazione																												
	CF																												
	N. Iscr.Albo:																												
5) Intermediario o Commerciante (nel caso di più)	Denominazione																												
	CF																												
	N. Iscr.Albo:																												




NUOVO MODELLO DI FORMULARIO

6) Caratteristiche del rifiuto		Codice EER:		Descrizione		
Provenienza:	Urbano	Speciale	Caratteristiche di pericolo (H)			
Quantità:			kg	l	Verificato in partenza	
Stato fisico:	SP	S	L	FP	VS	Caratt. Chimico/Fisiche:
Analisi/rapporto di prova	Classificazione		Nr.	Valida al: g g m m a a		
Trasporto ADR	Classe pericolo:		N.ONU		Note:	
Aspetto esteriore dei rifiuti:	Num. Colli	Rinfusa				
7) Firma Produttore/Detentore						
8) Nome e Cognome conducente						
Targa mezzo	Targa rimorchio					
9) Ora/Data inizio trasp.	h	h	m	m	-	g g m m a a
Percorso (se diverso dal più breve):						
10) MICRORACCOLTA (nel caso di microraccolta compilare l'allegato "sezione microraccolta")						
11) Firma conducente:						

NUOVO MODELLO DI FORMULARIO

12) SEZIONE RISERVATA AL DESTINATARIO															
Accettazione	Acc. per intero <input type="checkbox"/>				Acc. parzialmente <input type="checkbox"/>				Respinto <input type="checkbox"/>		In attesa di verifica analitica				
Quantità accettata	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	,	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Kg		Causale: NC IR A			
Quantità respinta	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	,	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Kg					
Ora/Data arrivo	h	h	m	m	-	g	g	m	m	a	a	Firma del Destinatari			
13) Trasbordo parziale	Denominazione nuovo trasport. o produttore originar														
	CF <input type="text"/>														
	N° FIR: <input type="text"/>														
	Quantità residua: <input type="text"/>										,	Kg		Causale: <input type="text"/>	
N. Iscr.Albo: <input type="text"/>															
14) Trasbordo totale	Denominazione nuovo trasportator														
	Targa mezzo <input type="text"/>						Targa rimorchio <input type="text"/>								
	CF <input type="text"/>														
	Iscr.Albo: <input type="text"/>														
	Cognome e nome del conducente: <input type="text"/>										Presenza in carico rimorchio precedente: <input type="text"/>				
Ora/Data presa	h	h	m	m	-	g	g	m	m	a	a	Firma Conducent			
Luogo di stazionamento: <input type="text"/>															
15) Sosta tecnica	Ora/Data sospensione trasporto <input type="text"/>														
	Ora/Data ripresa trasporto <input type="text"/>														
16) II° Destinataria	Denominazione <input type="text"/>														
	Unità locale: <input type="text"/>														
	Cod.Fis <input type="text"/>										R <input type="text"/>		D <input type="text"/>		
	N.Aut./Comunicazione: <input type="text"/>						Tipo: <input type="text"/>								
	Quantità accettata <input type="text"/>										,	Kg			
	Ora/Data arrivo	h	h	m	m	-	g	g	m	m	a	a	Firma del Destinatari		
17) Annotazioni	<input type="text"/>														

Riepilogo



Gestori professionali / produttori di rifiuti con più di 50 dipendenti

Impianti di trattamento rifiuti

Trasportatori professionali di rifiuti

Commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione

Consorzi per il recupero/riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti

Imprese/enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi (più di 50 dipendenti)

Imprese/enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi nell'ambito di lavorazioni industriali, artigianali o derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi, acque e fumi (più di 50 dipendenti)

Delegati

✓ Iscrizione al RENTRI

dal **15 dicembre 2024** ed entro il **13 febbraio 2025**

✓ Registro di carico e scarico

UTILIZZO DEL NUOVO MODELLO, COMPILAZIONE E TENUTA IN FORMATO DIGITALE, TRASMISSIONE MENSILE DEI DATI AL RENTRI

dal **13 febbraio 2025**

✓ Formulario

UTILIZZO DEL NUOVO MODELLO CARTACEO, VIDIMAZIONE DIGITALE

dal **13 febbraio 2025**

GESTIONE DIGITALE, TRASMISSIONE DEI DATI AL RENTRI PER I RIFIUTI PERICOLOSI

dal **13 febbraio 2026**

Produttori di rifiuti con meno di 50 e più di 10 dipendenti

Imprese/enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi (meno di 50 e più di 10 dipendenti)

Imprese/enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi nell'ambito di lavorazioni industriali, artigianali o derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi, acque e fumi (meno di 50 e più di 10 dipendenti)

✓ Iscrizione al RENTRI

dal **15 giugno 2025** ed
entro il **14 agosto 2025**

✓ Registro di carico e scarico

UTILIZZO DEL NUOVO MODELLO (ancora in formato cartaceo)

dal **13 febbraio 2025**

COMPILAZIONE E TENUTA IN FORMATO DIGITALE, TRASMISSIONE MENSILE DEI DATI AL RENTRI

dalla data di iscrizione al RENTRI

✓ Formulario

UTILIZZO DEL NUOVO MODELLO CARTACEO, VIDIMAZIONE DIGITALE

dal **13 febbraio 2025**

GESTIONE DIGITALE, TRASMISSIONE DEI DATI AL RENTRI PER I RIFIUTI PERICOLOSI

dal **13 febbraio 2026**

Altri produttori di rifiuti pericolosi

Imprese/enti e produttori di pericolosi (fino a 10 dipendenti)

Produttori di pericolosi diversi da imprese o enti

✓ Iscrizione al RENTRI

dal **15 dicembre 2025** ed entro il **13 febbraio 2026**

✓ Registro di carico e scarico

UTILIZZO DEL NUOVO MODELLO (ancora in formata cartaceo)

dal **13 febbraio 2025**

COMPILAZIONE E TENUTA IN FORMATO DIGITALE, TRASMISSIONE MENSILE DEI DATI AL RENTRI

dalla data di iscrizione al RENTRI

✓ Formulario

UTILIZZO DEL NUOVO MODELLO, VIDIMAZIONE DIGITALE

dal **13 febbraio 2025**

GESTIONE DIGITALE, TRASMISSIONE DEI DATI AL RENTRI PER I RIFIUTI PERICOLOSI

dal **13 febbraio 2026**

Soggetti NON obbligati ad iscriversi

Imprese ed enti produttori iniziali fino a 10 dipendenti che producono rifiuti non pericolosi nell'ambito di lavorazioni industriali, artigianali o derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi, acque e fumi

Imprese ed enti produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi nell'ambito di attività agricole, sanitarie, commerciali, di servizio, dell'edilizia e delle costruzioni, a prescindere dal numero di dipendenti

Produttori di rifiuti non pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa.

✓ **Formulario**

UTILIZZO DEL NUOVO MODELLO CARTACEO,
VIDIMAZIONE DIGITALE

dal 13 febbraio 2025

dovranno registrarsi al RENTRI per emettere e vidimare il FIR cartaceo.

Criticità

Registro di carico e scarico e di formulario

I nuovi modelli appaiono più complessi e richiedono una quantità maggiore di dati e informazioni rispetto a quelli attualmente in uso, questo potrebbe andare a discapito della semplificazione amministrativa

Periodo di convivenza tra digitale e cartaceo

Sperimentazione

Necessità di riprendere quanto prima la sperimentazione annunciata dal Ministero, coinvolgendo l'Albo Gestori Ambientali e attivando una formazione adeguata al fine di favorire la comprensione normativa e procedurale del nuovo Sistema

Grazie per l'attenzione

Dr.ssa Marina Farioli



info@adritaly.it